



Ratifica della Convenzione tra l'Italia e le Barbados sulle doppie imposizioni

A.C. 4226

Nota di verifica n. 501
14 marzo 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	4226
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015
Relatore per la Commissione di merito:	La Marca
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge reca la ratifica della Convenzione tra l'Italia e le Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

Il provvedimento, già approvato dal Senato senza modificazioni, è corredato di relazione tecnica (S. 2194), che non ascrive effetti finanziari al provvedimento in esame.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti della Convenzione che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni della Convenzione che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli 1-3: individuano l'ambito applicativo stabilendo, tra l'altro,: - che la Convenzione si applica ai soggetti residenti in Italia o alle Barbados (art. 1) ed è riferita, per l'Italia, all'IRPEF, all'IRES e all'IRAP (art. 2); - la definizione dei termini utilizzati nella Convenzione stessa (art. 3).	La relazione tecnica non considera le norme.
Articoli 4-5: forniscono la definizione di soggetto residente e di stabile organizzazione ai fini dell'applicazione della Convenzione in esame.	La relazione tecnica non considera le norme.
Articoli 6-22: disciplinano il regime fiscale con riferimento ai redditi di seguito indicati che derivano da relazioni tra soggetti residenti ed operanti nei due Stati contraenti (Italia e Barbados):	La relazione tecnica considera alcune fra le norme indicate (in particolare, gli artt. da 7 a 14, l'art. 17 e l'art. 22). Per la quantificazione degli oneri recati dalle disposizioni che prevedono una disciplina più favorevole rispetto a quella vigente,

<ul style="list-style-type: none"> - redditi immobiliari (art. 6); - utili delle imprese (art. 7); - redditi derivanti da traffico internazionale marittimo e aereo (art. 8); - redditi delle imprese associate (art. 9); - dividendi (art. 10); - interessi (art. 11); - canoni e <i>royalties</i> (art. 12); - utili di capitale (art. 13); - redditi derivanti da professioni indipendenti (art. 14); - redditi di lavoro subordinato (art. 15); - compensi e gettoni di presenza (art. 16); - redditi realizzati da artisti e sportivi (art. 17); - redditi da pensioni (art. 18); - remunerazioni per funzioni pubbliche (art. 19); - redditi realizzati da professori ed insegnanti (art. 20); - somme percepite da studenti o apprendisti (art. 21); - altri redditi (art. 22). 	<p>la relazione tecnica utilizza i dati relativi al periodo d'imposta 2013 (modello 770/2014) dai quali risulta l'assenza o la scarsa rilevanza di dati relativi ad operazioni tra Italia e Barbados. Pertanto, in tutte le predette circostanze, la relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano variazioni di gettito.</p> <p><u>Nel corso dell'esame parlamentare</u> presso il Senato, il rappresentante del Governo, in merito ai redditi da pensione (di cui all'articolo 18), ha confermato la necessità di attenersi ad un criterio di serie storiche, dal quale emerge una evidente esiguità dei casi di pensionati che optino per un trasferimento dall'Italia a Barbados (5^a Commissione Bilancio, seduta del 10 gennaio 2017).</p>
<p>Articoli 23-31: definiscono norme applicative (eliminazione doppia imposizione, scambio di informazioni, procedura amichevole), di coordinamento nonché la data di entrata in vigore della Convenzione.</p>	<p>La relazione tecnica non considera le norme.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica – che non ascrive alla Convenzione, nel suo complesso, effetti sul gettito - utilizza i dati relativi al periodo d'imposta 2013 e annualità precedenti con riferimento a diverse disposizioni del testo in esame. Ciò posto appare opportuno un chiarimento in merito al mancato utilizzo di dati più aggiornati, anche in considerazione del fatto che l'assenza di oneri finanziari affermata dalla relazione tecnica è basata sulla constatazione che tali oneri sono assenti o comunque irrilevanti nelle dichiarazioni presentate.

Appare altresì opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti incentivanti della Convenzione, che – per alcuni tipi di redditi – reca una disciplina fiscale più favorevole rispetto al regime tributario vigente.

In particolare, andrebbe acquisita una valutazione in merito all'eventualità che taluni contribuenti, al fine di ridurre il carico fiscale, possano essere indotti ad incrementare le operazioni con le Barbados, con riferimento alle seguenti fattispecie:

- dalla definizione di stabile organizzazione è esclusa l'impresa che esercita la propria attività tramite un raccomandatario marittimo o un mediatore marittimo con poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi di detta impresa, anche in via continuativa (art. 5, par. 7);
- il regime fiscale degli immobili si applica anche a quelli delle imprese e dei lavoratori autonomi (art. 6);
- la tassazione dei compensi conseguiti da imprese non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato da un soggetto residente o da una stabile organizzazione nel territorio stesso comporta, come ricordato anche dalla relazione tecnica, la mancata applicazione della ritenuta d'imposta del 30% (art. 7);
- il regime di tassazione dei dividendi pagati da imprese italiane a residenti nelle Barbados comporta la riduzione dell'aliquota fiscale dall'attuale 26% ad una nuova misura che non può essere superiore al 5% o al 15% (art. 10);
- la tassazione dei canoni (diritti d'autore, anche su *software*, brevetti, marchi di fabbrica ecc.) prevede la possibilità di applicare la tassazione nel Paese del soggetto pagante (ritenuta alla fonte) con un'aliquota non superiore al 5% (rispetto alla vigente normativa che, come ricordato anche dalla relazione tecnica, applica il 30% di ritenuta ad un imponibile pari al reddito ridotto del 25%) (art. 12);
- in materia di utili da capitale, le modifiche comportano la mancata tassazione di specifiche tipologie di plusvalenze di natura finanziaria, elencate ed individuate dalla relazione tecnica (art. 13);
- ai compensi realizzati in Italia da professionisti residenti alle Barbados non potrà essere applicata la ritenuta del 30% in quanto gli stessi saranno tassati nello stato di residenza (art. 16).

Appare infine necessario acquisire elementi volti a confermare la neutralità finanziaria della Convenzione in relazione a talune tipologie di redditi per i quali la relazione tecnica non fornisce indicazioni. Si tratta, in particolare, dei redditi da lavoro subordinato (art. 15), dei compensi e gettoni di presenza (art. 16), delle pensioni (art. 18), delle remunerazioni per lo svolgimento di funzioni

pubbliche (art. 19) oppure di attività di insegnamento (art. 20), e delle somme per il mantenimento di studenti e apprendisti (art. 21).